



Data 24/12/2024 Protocollo N° 656-133

Class: G. 920_01.2 Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - nota ministeriale prot. n. 37260-19/12/2024-DGSAF: indicazioni per il territorio regionale.**

Invio a mezzo PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

Ai Responsabili Servizi Veterinari delle Regioni e PP.AA.

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alle Associazioni di categoria

Al CREV-c/o IZS delle Veneziae

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria
(CRN-IA) – IZS delle Veneziae

In riferimento a quanto previsto dalla allegata nota ministeriale prot. n. 37260-19/12/2024, relativa a "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria", si forniscono le seguenti precisazioni e indicazioni applicative per il territorio regionale.

Si precisa altresì che le presenti indicazioni, relative al vigente provvedimento ministeriale, superano e sostituiscono le precedenti note regionali in materia di misure nei confronti dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

- 1) **Accasamento di tacchini in ZUR:** le eventuali richieste di deroga al divieto di accasamento di cui all'articolo 2 comma 1 del dispositivo nazionale, dovranno essere inviate via mail a sanita.animale@regione.veneto.it e in cc al CRN-IA (crnia.parerederoghe@izsvenezie.it).

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- 2) **Movimentazioni da ZUR** (articolo 3, lettere b, d, e): il carico superiore alle 96 ore può essere consentito dalla AULSS a fronte di giustificati motivi (a titolo esemplificativo, in caso di più di 32.000-36.000 tacchini).

Per quanto concerne le **macellazioni** da ZUR, sulla base della attuale situazione epidemiologica e a seguito di valutazione del rischio, si rappresenta che tutti i macelli avicoli della Regione del Veneto sono autorizzati a ricevere capi da allevamenti siti in ZUR anche di altre Regioni, previo rispetto dei controlli *pre moving* di cui all'Allegato 5 della nota ministeriale. Pertanto, fatte salve le misure previste per le ZP/ZS per HPAI, le movimentazioni da ZUR verso macelli del Veneto non dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente Regione.

Ugualmente, le **movimentazioni di animali da vita da ZUR** (fuori da ZP/ZS) di altre Regioni verso il territorio regionale sono autorizzate previo rispetto delle misure di biosicurezza durante il trasporto di cui all'Allegato 6 al dispositivo nazionale e, per le pollastre e la selvaggina, previo rispetto dei controlli *pre moving* di cui all'Allegato 5;

- 3) Gli accasamenti di **tacchini e galline ovaiole** in allevamenti ordinari con > 250 capi in **ZA**, di cui all'art. 6, sono consentiti nel rispetto dell'Allegato 2 al provvedimento ministeriale, declinato sul territorio regionale come segue:

- Le Filiere dovranno inviare alle AULSS competenti la programmazione degli accasamenti degli allevamenti di galline ovaiole e di tacchini da carne non ricompresi nelle aree omogenee di cui alla D.G.R. n. 1548/2023;
- Per quanto concerne i tacchini da carne, laddove sono presenti aree omogenee di accasamento, l'autorizzazione degli accasamenti seguirà il consueto iter, con invio della programmazione alla scrivente Regione la quale, sentito il CRN-IA, provvederà alle autorizzazioni del caso;
- Per quanto concerne il rispetto delle misure di biosicurezza pre-accasamento, è responsabilità dell'operatore e del proprietario degli animali garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato A al DM 30/05/23. Le AULSS, sulla base della conoscenza della propria realtà territoriale, possono comunque prevedere che l'accasamento in allevamenti che hanno evidenziato precedenti non conformità "maggiori" o positività per HPAI sia vincolato all'effettuazione di un controllo favorevole per biosicurezza pre-accasamento: in tal caso, procederanno ad apporre in BDN il blocco dell'accasamento, fino all'effettuazione del controllo favorevole.

- 4) Articolo 10, **separazione funzionale**: potranno essere vagliate e autorizzate dalla Regione richieste relative a diverse modalità operative: a tal fine, le filiere devono comunicare alle Regioni interessate le garanzie adottate.

Infine, per quanto concerne le misure conseguenti alla conferma di focolai di HPAI, si ribadiscono le seguenti indicazioni:

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- a) Per quanto concerne le **movimentazioni da ZP/ZS** di focolai di HPAI, in accordo alle altre Regioni coinvolte, per quanto concerne le richieste di deroga per **uova da consumo e da cova**, il nulla osta della Regione di partenza e di destino si deve attendere solo per il primo invio ad un impianto identificato, mentre per successivi invii al medesimo, fatto salvo il puntuale rispetto del protocollo, sarà sufficiente la comunicazione tra l'ATS/ASL di partenza, che rilascia certificazione, e l'ASL di destino.

Parimenti, in accordo con le altre Regioni coinvolte, in merito al rilascio delle deroghe ai divieti di movimentazione da ZP/ZS per HPAI per **pulcini di 1 giorno di Gallus gallus**, si fornisce indicazione che, acquisita la prima autorizzazione dalla Regione di partenza, questa sia da ritenersi valida anche per gli invii successivi. E' fatto salvo il puntuale rispetto del protocollo e l'obbligo di comunicazione, con congruo anticipo, del programma settimanale alla ATS/ASL di partenza e alla Regione competente sullo stabilimento di partenza e alla/e Regione/i competenti sulla destinazione ai fini del successivo inoltro alle ATS/ASL, anche in ordine alla sorveglianza ufficiale da attuarsi nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

- b) Infine, si allega alla presente un aggiornamento da parte del CRN-IA del **protocollo per la movimentazione di pollina e lettiera da ZP/ZS**, precedente formalizzato sul territorio regionale con nota n. 553325 del 28/10/24.

A tal riguardo, si evidenzia che le movimentazioni di pollina e lettiera da focolaio, ZP e ZS, se destinate ad aree/impianti siti in Veneto, vengono autorizzate direttamente dalla Az. ULSS.

Nel caso in cui il destino sia un impianto/sito localizzato fuori dal Veneto, è necessario richiedere un parere alla scrivente Regione, scrivendo a sanita.animale@regione.veneto.it e in cc a crnia.parerederoghe@izsvenezie.it, che si rapporterà con la Regione di destino, ai fini delle autorizzazioni di competenza.

Allo stesso modo, la **movimentazione di carcasse dalle zone di restrizione ZP e ZS**, quando diretta ad impianto sito sul territorio regionale, è autorizzata direttamente dalla AULSS competente per territorio che provvede a rilasciare certificazione per destinazione ad impianto riconosciuto ai sensi del Reg (CE) 1069/2009. Nel caso eccezionale in cui, invece, il destino delle carcasse sia fuori Regione, dovrà essere inviata apposita e motivata richiesta alla scrivente Regione, utilizzando i suddetti indirizzi e-mail.

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Responsabile dell'istruttoria:

U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari:

dott. Michele Brichese - Tel. 041-2791303 - e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it

Referente dell'istruttoria:

dott.ssa Laura Favero - Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it